

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 5

(Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi)(1)

1. Il piano energetico regionale (PER) è lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo uso migliore e la capacità di assorbirla da parte del territorio e dell'ambiente, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo programmi di attuazione, azioni dirette, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali.

2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è aggiornato almeno ogni cinque anni.

3. Sono obiettivi del PER nel rispetto dei principi di sostenibilità:

a) l'assicurazione della disponibilità, della qualità e della continuità dell'energia necessaria per tutti gli utenti del territorio regionale;

b) l'aumento dell'efficienza del sistema energetico regionale per favorire il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia;

c) la promozione, l'incentivazione e lo sviluppo della generazione distribuita di energia e della produzione energetica da fonti rinnovabili in armonia con le direttive comunitarie e nazionali in materia;

d) la riduzione dei costi dell'energia favorendo la concorrenza fra gli operatori, la diversificazione delle fonti energetiche, le infrastrutture di interconnessione transfrontaliere e l'organizzazione di gruppi d'acquisto di energia;

e) il miglioramento ambientale anche con la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;

f) l'innovazione e la sperimentazione tecnologica e gestionale in tutti i settori energetici;

g) il raggiungimento di un risparmio energetico medio, rispetto ai consumi energetici regionali, coerente con gli obiettivi comunitari e nazionali.

4. Il PER, anche in riferimento ai fabbisogni e ai costi ambientali, contiene:

a) l'analisi del sistema energetico regionale complessivo con i dati e i bilanci energetici più recenti;

b) le indicazioni relative alle disponibilità energetiche potenziali del territorio e quelle derivanti dalle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;

c) gli obiettivi strategici, i conseguenti obiettivi operativi e le relative azioni derivate da attuarsi attraverso programmi attuativi;

d) gli scenari energetici regionali prevedibili, nell'arco temporale assunto, delineati sia in assenza che in considerazione delle ipotesi di attuazione programmate;

e) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;

f) gli scenari di emissioni inquinanti e di anidride carbonica corrispondenti alle scelte e agli indirizzi del PER nel periodo considerato;

g) le norme di attuazione vincolanti eventualmente previste, nonché le eventuali indicazioni e gli indirizzi per i programmi, i documenti e le azioni energetiche degli enti locali;

h) gli eventuali criteri, indirizzi, limiti, divieti e condizioni di ammissibilità degli impianti energetici;

i) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2010, n. 219;

j) gli eventuali criteri, indirizzi e metodologie per l'individuazione della localizzazione di impianti e di corridoi per le infrastrutture energetiche sul territorio regionale;

k) l'eventuale indicazione di strumenti, criteri e modalità per la diffusione delle informazioni al pubblico in materia di impianti e infrastrutture energetiche anche ai fini della condivisione delle opzioni e del consenso sociale;

l) le eventuali indicazioni e disposizioni, per le strutture interne dell'Amministrazione regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi energetici.

5. Il PER è predisposto a cura della struttura regionale competente in materia di energia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate dalla predisposizione di programmi e interventi settoriali finanziati con fondi comunitari, statali e regionali che riguardino anche la materia dell'energia.

6. Il PER è adottato dalla Giunta regionale, è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alle vigenti norme, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, è emanato con decreto del Presidente della Regione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

7. In attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall' articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), (burden sharing), nelle more dell'approvazione del PER con i contenuti di cui al comma 4, è predisposto, con le modalità di cui al comma 5, un atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione.

8. L'APR assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale, può individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed è approvato con le modalità di cui al comma 11, escluse le procedure relative alla VAS.

9. Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8, l'APR è sottoposto alle procedure relative alla VAS.

10. Nell'ambito delle finalità e in attuazione degli obiettivi del PER, possono essere predisposti, con le modalità di cui al comma 5, programmi regionali operativi (PRO) singolarmente dedicati ai settori delle fonti rinnovabili, della generazione distribuita di energia e a quelli del risparmio energetico, finalizzati, nel campo dell'offerta di

energia, allo sfruttamento ottimale e integrato delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili disponibili in specifici ambiti territoriali e, nel campo della domanda di energia, all'ottenimento dei migliori risparmi energetici nei diversi settori.

11. I PRO sono predisposti, anche per fasi di attuazione, con riferimento all'intero territorio regionale o a sue parti, sono sottoposti alle procedure relative alla VAS di cui alle vigenti norme, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Gli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui al presente articolo sono pubblicati nel sito internet della Regione.

Note:

1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo, limitatamente alle parole "escluse le procedure relative alla VAS", nonché del comma 9, limitatamente alle parole "Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8".